

Allegato A)

AVVISO REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO DELLE UNIVERSITÀ, DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E DEI C.P.I.A. REGIONALI

Premessa

La Regione Toscana adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- della legge regionale 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.;
- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii.;
- della delibera della Giunta regionale n. 894 del 7 agosto 2017 e ss.mm.ii., con la quale si approvano i requisiti e le modalità per l’accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e le modalità di verifica, ed alla quale in particolare si rimanda;

Art. 1 – Finalità generali

Il presente avviso ha come oggetto l’accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali, aventi natura giuridica di Ente pubblico, che intendano organizzare ed erogare attività di formazione, non rivolte ai propri studenti, finanziate con risorse pubbliche e/o riconosciute ai sensi dell’art 17 della L.R.T. 32/2002, e/o che intendano erogare attività di formazione ad utenti individuali che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.).

Con il presente avviso la Regione Toscana attiva le procedure per l'accesso al sistema regionale di accreditamento, finalizzato a consentire alle Università, alle istituzioni Scolastiche ed ai C.P.I.A. Regionali, che intendano operare nel territorio regionale, il conseguimento di standard minimi di qualità, a garanzia dell'utenza e di una corretta gestione dei fondi pubblici.

Art. 2 - Validità dell'avviso e suoi aggiornamenti

È possibile presentare domanda di accreditamento in qualsiasi momento a partire dal giorno 01/12/2017, così come previsto dall’art. 14 dell’all. A alla D.G.R. n. 894 del 07/08/2017 e ss.mm.ii..

Il presente avviso potrà subire aggiornamenti e modifiche, quale coerente conseguenza di modifiche e/o integrazioni che dovessero essere approvate dalla Giunta regionale nella disciplina del sistema regionale di accreditamento o quale decisione del Settore competente finalizzata ad una migliore attuazione dell'avviso stesso.

Art. 3 – Destinatari dell’accreditamento: soggetti ammessi alla presentazione della domanda

Sono tenuti a presentare domanda di accreditamento tutte le Università, le Istituzioni Scolastiche ed i C.P.I.A. Regionali (di seguito Istituzioni), aventi natura giuridica di Ente Pubblico e con sedi localizzate in Toscana che intendano organizzare ed erogare attività di formazione:

- finanziata con risorse pubbliche ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della L.R.T. 32/2002;
- riconosciuta ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della L.R.T. 32/2002;
- rivolta ad utenti individuali che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.) art. 1 D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii.;

Le Università, gli Istituti Scolastici e i loro consorzi e forme associative ed i C.P.I.A. e loro consorzi e forme associative non possono essere accreditati per l'ambito "Obbligo d'Istruzione" (di cui all'art. 70, comma 3 del Regolamento 47/R del 2003 e ss.mm.ii.).

In fase di avvio del sistema di accreditamento di cui alla D.G.R. n. 894/2017 e ss.mm.ii., alle Istituzioni che presentano domanda di accreditamento non è applicabile il criterio IV relativo alle performance dell'istituzione (cfr. art. 4 allegato A alla D.G.R. 894/2017 e ss.mm.ii.). Ai sensi dell'art. 8.1 (D.G.R. n. 894/2017 e ss.mm.ii.), i crediti e i debiti relativi ai requisiti di efficacia ed efficienza saranno attribuiti a partire dall'anno 2019, relativamente alle attività di verifica sui dati inseriti nel sistema informativo dei progetti iniziati successivamente al 30/11/2017.

Le Istituzioni, già accreditate ai sensi della D.G.R. n. 968/2007 e ss.mm.ii., devono procedere ad accreditarsi nuovamente secondo quanto previsto dalla richiamata D.G.R. n. 894/2007 e ss.mm.ii., presentando apposita domanda entro un arco temporale compreso tra 1° dicembre 2017 ed il 1° ottobre 2018.

I suddetti organismi:

- mantengono l'accreditamento, concesso ai sensi della D.G.R. 968/2007 e ss.mm.ii., fino alla data del provvedimento di iscrizione nell'elenco regionale degli organismi accreditati alla formazione, ai sensi della D.G.R. n. 894/2017 e ss.mm.ii., o del provvedimento di rigetto;
- finché restano accreditati, ai sensi della D.G.R. n. 968/2007 e ss.mm.ii., sono tenuti a rispettare tutte le scadenze e gli adempimenti ivi previsti.

Le Istituzioni sospese dall'accreditamento ai sensi della D.G.R. n. 968/2007 e ss.mm.ii., possono presentare domanda ai sensi della D.G.R. n. 894/2017 e ss.mm.ii., solo dopo aver sanato le cause che hanno determinato la sospensione ed essere stati reimmessi in accreditamento, entro il 1° ottobre 2018, ai sensi della D.G.R. n. 968/2007 e ss.mm.ii., con apposito decreto dirigenziale.

Con decreto dirigenziale sarà revocato l'accreditamento:

- alle Istituzioni già accreditate ai sensi della D.G.R. n. 968/2007 e ss.mm.ii. che non abbiano presentato una nuova domanda di accreditamento ai sensi della D.G.R. n. 894/2017 e ss.ms.ii. entro il 1° ottobre 2018;
- alle Istituzioni che alla data del 2 ottobre 2018 risultano ancora sospese dall'accreditamento ai sensi della D.G.R. n. 968/2007 e ss.mm.ii.

Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di revoca adottati ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. 968/2007 e ss.mm.ii. In conseguenza di ciò, un soggetto sottoposto a provvedimento di revoca potrà presentare una nuova domanda di accreditamento, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 894/2017 e ss.mm.ii., trascorsi i termini previsti dalla D.G.R. 968/2007 e ss.mm.ii."

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata dall'Istituzione, completa di formulario ed allegati.

La procedura di accreditamento si svolge in modalità telematica: le domande dovranno essere formulate dalle Istituzioni esclusivamente per mezzo del sistema informativo accreditamento, accessibile dalla sezione dedicata all'accREDITAMENTO sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo <http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/lavoro-e-formazione/accREDITAMENTO>, utilizzando la Tessera Sanitaria – CNS oppure il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), previa identificazione.

L'Istituzione che si collega al sistema informativo AccREDITAMENTO per la prima volta deve eseguire la registrazione; questa è consentita esclusivamente al legale rappresentante dell'Istituzione, che deve accedere al sistema con la propria tessera sanitaria – CNS o tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e indicare i soggetti delegati a firmare per le varie funzioni di presidio previste e gli eventuali operatori delegati a operare nel sistema.

La domanda di accreditamento, il formulario e le autocertificazioni sono generate dal sistema dopo l'inserimento dei dati richiesti. Le autocertificazioni devono essere firmate (con firma digitale o firma elettronica avanzata)¹ dai soggetti delegati.

Dopo la chiusura del formulario e la creazione del documento di richiesta da parte del sistema, è possibile eseguire il pagamento del bollo digitale dell'importo di € 16,00 (fatta eccezione per gli enti che non vi sono tenuti secondo la vigente normativa; in tal caso dovrà essere espressamente riportato sulla domanda il riferimento alla norma di esenzione) tramite la sezione apposita, che rimanda al sistema dei pagamenti regionali IRIS.

Il pagamento del bollo digitale permette all'Istituzione di ottemperare agli obblighi di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (marca da bollo).

Il sistema informativo AccREDITAMENTO indica quali documenti allegare alla domanda di accREDITAMENTO e quali formati sono ammessi.

L'Istituzione, che ha trasmesso la domanda in modalità telematica tramite il sistema informativo AccREDITAMENTO, è in grado di verificare, accedendo allo stesso, l'avvenuta protocollazione della domanda e potrà visionare in qualsiasi momento lo stato del procedimento.

¹ Il legale rappresentante in fase di registrazione dell'istituzione deve indicare, per ogni soggetto con quale tipologia di firma sottoscrive le autocertificazioni: firma digitale o firma elettronica avanzata. Quest'ultima è possibile grazie all'accesso al sistema da parte del soggetto tramite la propria tessera sanitaria – CNS come previsto dall'Art. 55 e Art. 61 comma 2 D.P.C.M. del 22 febbraio 2013. Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71. La firma elettronica avanzata è possibile altresì attraverso SPID: Sistema Pubblico d'Identità Digitale <https://www.spid.gov.it/>

Tutte le comunicazioni, le istanze e tutta la documentazione richiesta dal sistema di accreditamento dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmate con firma elettronica avanzata o firma digitale.

Non si dovrà procedere all'inoltro di istanze in forma cartacea ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Art. 5 – Documenti da presentare

Per presentare richiesta di accreditamento occorre:

- la domanda sottoscritta con firma elettronica avanzata o con firma digitale dal legale rappresentante dell'istituzione che presenta la domanda;
- il formulario compilato e sottoscritto con firma elettronica avanzata o con firma digitale dal legale rappresentante dell'Istituzione che presenta la domanda;
- la seguente documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal dispositivo di accreditamento (art. 4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 894/2017 e ss.mm.ii.):
 - la dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'Istituzione attestante il rispetto requisito I.1 "Situazione economica e finanziaria dell'Istituzione", in particolare I.1.1, I.1.2.a), I.1.2.b) e I.1.2.c), I.1.3 e I.1.4;
 - le dichiarazioni sostitutive rese dalle figure professionali che svolgono funzioni di presidio di direttore e responsabile della funzione di gestione amministrativa e finanziaria (requisito I.1 "Situazione economico finanziaria dell'Istituzione" in particolare requisito I.1.4 relativo a non aver ricoperto, nei 5 anni precedenti, la funzione di Legale Rappresentante e/o di Direzione e/o di Gestione Amministrativa e Finanziaria in Università, Istituzioni Scolastiche, C.P.I.A. accreditati che siano incorsi nella revoca dell'accREDITAMENTO per grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione delle attività di formazione professionale e che tale negligenza, malafede o errore grave non siano stati attribuiti al soggetto dichiarante; requisito I.2 "Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate");
 - le dichiarazioni sostitutive rese dalle figure professionali che svolgono funzioni di presidio di coordinatore e di valutatore degli apprendimenti (requisito I.2 "Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate");
 - i curriculum vitae (datati e firmati) delle figure professionali che svolgono funzioni di presidio (requisito I.2 "Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate");
 - copia dei contratti di lavoro delle figure professionali che svolgono funzioni di coordinatore, gestione amministrativa e finanziaria, amministrativa e di valutatore degli apprendimenti, qualora tali funzioni siano affidate a professionisti esterni all'Istituzione, che attestino il rispetto del requisito I.2 "Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate";
 - copia della certificazione rilasciata dall'Ente certificatore per gli organismi già in possesso della certificazione di qualità (requisito I.3 "Organizzazione dei processi di qualificazione, progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi erogati").
Gli organismi non in possesso della certificazione di qualità al momento della richiesta di accREDITAMENTO, devono conseguirla entro 180 giorni dalla data dell'atto di accREDITAMENTO;
 - "Carta qualità" dell'organismo, riportante la procedura formale adottata nel rispetto del requisito I.4.4. Il documento deve essere inoltre reso noto all'utenza;

- piano biennale di sviluppo delle risorse umane, in coerenza con quanto previsto con l'aggiornamento delle figure professionali (requisito I.3 “Organizzazione dei processi di qualificazione, progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi erogati”). Tale requisito sarà obbligatorio successivamente all'approvazione di specifiche disposizioni da parte della Regione;
- relativamente all'attestazione del possesso del requisito II.1 “Disponibilità e adeguatezza locali, arredi attrezzature”:
 - dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante attestante il rispetto dei requisiti II.1.1(in particolare i requisiti II.1.1.a), b), c), d), e)), II.1.2, II.1.3, II.1.4 (relativo al rispetto in tutti i locali in disponibilità dell'Istituzione della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., della normativa in materia di prevenzione incendi, della normativa antinfortunistica – dal requisito II.1.4.a) fino al requisito II.1.4.f));
 - copia del contratto che attesti uno dei titoli di disponibilità dei locali (set minimo e locali aggiuntivi) se diversi dal plesso scolastico o universitario previsti dal requisito II.1.4; al suddetto contratto dovrà essere allegata la planimetria con specifica evidenza dei locali inseriti nel dossier di accreditamento;
 - dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante relativa al possesso dei requisiti II.1.5 e II.1.6 relativi agli arredi ed alle attrezzature;
- protocollo o documento formale di relazione e collaborazione attestante il possesso del requisito III.1 “Sistema delle relazioni”, in particolare del requisito III.1.2.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata secondo le modalità riportate al precedente art. 4 del presente avviso.

Art. 6 - Ammissibilità della domanda di accreditamento

Per essere considerata ammissibile la domanda di accreditamento deve:

- essere presentata da soggetto ammissibile secondo quanto indicato al precedente art. 3, in riferimento alla definizione ed alle caratteristiche delle Istituzioni. In particolare comportano l'esclusione della domanda di accreditamento:
 - ✓ la non localizzazione in Toscana dei locali (ufficio, aula didattica, relativi servizi) prescritti quali requisiti minimi necessari per l'ottenimento dell'accREDITAMENTO. Non è invece rilevante ai fini dell'ammissibilità della domanda la localizzazione fuori regione della sede legale dell'Istituzione richiedente;
 - ✓ la natura giuridica diversa da “Ente Pubblico”;
- essere completa di tutte le dichiarazioni sostitutive richieste, regolarmente sottoscritte dai soggetti ivi indicati a seconda della tipologia di dichiarazione prodotta;
- essere completa di tutti gli allegati richiesti;
- essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 7 – Il dispositivo di accreditamento e il sistema di valutazione

L'accREDITAMENTO viene rilasciato dalla Regione Toscana a seguito della verifica del possesso dei requisiti minimi dell'Istituzione che richiede l'accREDITAMENTO, come previsti nel *Dispositivo operativo dei requisiti per l' accREDITAMENTO delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali* (art. 4 Allegato A alla D.G.R.. n. 894/2017 e ss.mm.ii.).

La verifica del possesso dei requisiti di accREDITAMENTO e le verifiche e gli *audit* successive al rilascio dell'accREDITAMENTO, finalizzate a controllare il perdurare delle condizioni di

accreditamento, sono effettuate dagli operatori del settore regionale competente in materia, che può avvalersi, ove ritenuto opportuno, e per lo svolgimento di specifiche attività, di un soggetto esterno (art. 5 allegato DGR 894/2017 e ss.mm.ii.), che eseguirà le attività secondo le direttive ed il controllo regionale.

Art. 8 - Procedura di accreditamento ed esiti possibili delle istruttorie

La Regione al ricevimento della domanda di accreditamento la protocolla ed effettua su di essa una verifica di ammissibilità di cui all'articolo 6 del presente avviso.

Una volta effettuata con esito positivo la verifica di cui al precedente capoverso, la Regione effettua una verifica documentale ed una verifica in loco, così come indicato nell'Allegato A della D.G.R. 894/2017 e ss.mm.ii..

Nella fase di avvio dell'accreditamento, così come previsto all'art. 5.1 della D.G.R. n. 894/2017 e ss.mm.ii., qualora l'Istituzione dichiarerà di possedere il set minimo di locali ed eventuali locali aggiuntivi per i quali aveva già ottenuto l'accreditamento ai sensi della DGR 968/2007 e ss.mm.ii., la Regione può rilasciare l'accreditamento esclusivamente previa effettuazione della verifica di ammissibilità della verifica documentale. L'audit in loco, di cui al precedente capoverso, sarà effettuato entro un anno dalla data dell'atto di accreditamento.

In tal caso l'accreditamento viene rilasciato sotto la "condizione risolutiva" che il controllo in loco abbia esito positivo.

Sulla base di tali verifiche la Regione, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda di accreditamento, decide dell'accreditamento dell'Istituzione mediante decreto del dirigente del *Settore Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema*.

Gli esiti possibili delle istruttorie delle domande di accreditamento sono i seguenti:

Esito A): *concessione dell'accreditamento sotto condizione risolutiva*, così come previsto all'art. 5.1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 894/2017 e ss.mm.ii.

Esito B): *concessione dell'accreditamento*, quando l'Istituzione soddisfi tutti i requisiti minimi previsti.

Esito C): *rigetto* della domanda di accreditamento, quando l'istituzione non soddisfi tutti i requisiti minimi previsti.

Il mancato raggiungimento della soglia minima anche di un solo requisito comporta il non accreditamento dell'Istituzione.

Art. 9 – Controversie

Eventuali contestazioni mosse dall'Istituzione devono essere presentate al *Settore Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema*, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha generato la contestazione.

Al fine di risolvere la controversia, il *Settore Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema* può chiedere ulteriore documentazione o supplementi di istruttoria; quindi, sentite le parti, decide in merito.

Contro le determinazioni regionali di:

- dichiarazione di inammissibilità della domanda di accreditamento;

- rigetto della domanda di accreditamento;
- accreditamento;
- sospensione dell'accREDITAMENTO;
- revoca dell'accREDITAMENTO;
- pronunciamento in merito a controversie

è sempre possibile presentare ricorso nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Art. 10 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il *Settore Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema*.

Art. 11 - Informazioni

Il presente avviso è reperibile sul sito della Regione Toscana all'indirizzo:

<http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/lavoro-e-formazione/accreditamento>

Allo stesso indirizzo sono altresì reperibili la “Sezione con le risposte alle domande più frequenti (faq)” e la “Linee guida per la presentazione della domanda di accreditamento”.

Informazioni sull'avviso possono essere richieste al *Settore Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema della Regione Toscana*

e-mail: accreditamento.scuole@regione.toscana.it

Art. 12 – Tutela della privacy

Il titolare del trattamento è: Regione Toscana – Giunta regionale.

Il responsabile regionale del trattamento è il dirigente responsabile del Settore “*Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema*” (tel. 055/4383105; e-mail: settoreformazione@regione.toscana.it).

Il personale operante nell'ambito del Settore “*Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema*” è autorizzato a trattare i dati in quanto espressamente incaricato.

Il responsabile esterno del trattamento dei dati personali è Sviluppo Toscana S.p.A..

Tutte le informazioni ed i dati di cui gli Enti sopra detti entreranno in possesso, a seguito del presente Avviso pubblico, verranno trattati nel rispetto della vigente normativa.

I dati forniti dagli organismi formativi saranno trattati per le finalità previste dal presente avviso regionale e dalla D.G.R. n. 894 del 7 agosto 2017 e ss.mm.ii., il loro utilizzo infatti ha come finalità la gestione di tutta la procedura relativa alla costituzione ed alla gestione dell'elenco dei soggetti accreditati costituito ai sensi del Regolamento di attuazione della LR 32/02.

Alle Istituzioni candidate sul presente avviso competono tutti i diritti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy, che potranno essere esercitati presso il titolare o i responsabili del trattamento.